

GIURISPRUDENZA di LEGITTIMITA'

- AGGIORNAMENTO -

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18333 del 25/06/2021** (Rv. 661797 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

V. (VERGARI MASSIMO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 18/01/2013

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Contratto di "sale e lease back" - Pratica negoziale abusiva - Condizioni - Fattispecie.

In materia tributaria, si configura come abusiva l'operazione negoziale caratterizzata da una simulazione contrattuale avente ad oggetto il contratto di "sale e lease back", non fondato sulla causa concreta finanziaria ma finalizzato in via predominante e assorbente alla deduzione dei canoni di "leasing". (Nella specie, la decisione di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva desunto il carattere abusivo dalla circostanza che la vendita dell'immobile era avvenuta mediante semplice scrittura privata, che la richiesta del contributo regionale era stata formulata un mese prima rispetto alla vendita, sebbene l'immobile fosse stato ultimato l'anno precedente, e che la tenuta delle scritture contabili dell'impresa era inficiata da gravi irregolarità).

Riferimenti normativi: Legge 27/09/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 18239 del 2021 Rv. 661793 - 02, N. 25758 del 2014 Rv. 633948 - 01, N. 17175 del 2015 Rv. 636360 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17743 del 22/06/2021** (Rv. 661681 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ORAZIO

LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/09/2012

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Art. 10-bis st.contr. - Portata - Abuso "atipico"- Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito applicativo.

In materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'art. 10-bis st.contr., che ha sostituito il previgente art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce una norma "aperta" valevole quale principio generale volto a ricomprendere tutte quelle fattispecie abusive "atipiche" di derivazione costituzionale ed unionale, mentre l'art. 37, comma 3, d.P.R. cit. è stato conservato con un ambito di applicazione limitato all'interposizione di persona, reale o fittizia.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 02, N. 439 del 2015 Rv. 634098 - 01, N. 20029 del 2010 Rv. 614550 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12853 del 13/05/2021** (Rv. **661230 - 01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

H. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/05/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sostituito dall'art. 10 bis, l. n. 212 del 2000 - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto.

In materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, come ad esempio le operazioni, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono alla finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12853 del 13/05/2021** (Rv. **661230 - 02**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

H. (LUPI RAFFAELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/05/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sostituito dall'art. 10 bis, l. n. 212 del 2000 - Operazioni tra società appartenenti a stesso gruppo o riferite a stessi soggetti - Acquisti e cessioni delle partecipazioni - Carattere elusivo - Individuazione - Fondamento.

In tema di elusione fiscale, hanno carattere elusivo e integrano l'abuso del diritto quelle operazioni finanziarie tra società appartenenti al medesimo gruppo (nazionale o sovranazionale) o, comunque, che fanno riferimento ai medesimi soggetti (persone fisiche o società) - come la cessione di partecipazioni in rapida sequenza cronologica (iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie o tra l'attivo circolante) - compiute con esclusiva finalità di elusione di imposta, al fine di ridurre il reddito imponibile - in ipotesi mediante la compensazione della minusvalenza generata dalla cessione "frettolosa" di una partecipazione, il cui valore non abbia subito una perdita durevole, con

la plusvalenza generata da altra analoga operazione – con l'obiettivo di realizzare un risultato fiscalmente vantaggioso per l'impresa senza che concorrano altre valide, non marginali, ragioni extrafiscali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 869 del 2019 Rv. 652191 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11055 del 27/04/2021 (Rv. 661235 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ORAZIO

LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FISCHIONI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/01/2015

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di applicazione - Interposizione fittizia - Interposizione reale - Differenze - Rilevanza - Esclusione - Uso improprio di legittimi strumenti negoziali - Compatibilità.

In tema di accertamento dei redditi, la disciplina antielusiva di cui all'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, non distingue tra interposizione fittizia - la quale ricorre quando, in forza di accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si finge di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto - e interposizione reale - nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, il quale è effettivamente voluto; neppure presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, ma postula l'uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, tale da consentire di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto di imposta, essendo finalizzata a stigmatizzare operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale alla luce del più generale principio del divieto di abuso del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Cod. Civ. art. 1705

Massime precedenti Vedi: N. 27886 del 2018 Rv. 651414 - 01, N. 17128 del 2018 Rv. 649608 - 01

Annotata

Sez. 5 - , Sentenza n. 2224 del 02/02/2021 (Rv. 660447 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO

LUIGI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

C. (VARRICCHIO SABRINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2013

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sostituito dall'art. 10 bis, l. n. 212 del 2000 - Condotte atipiche - Contenuto - Costruzioni di puro artificio - Rilevanza.

In tema di redditi d'impresa, l'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, ora sostituito dall'art. 10-bis l. n. 212 del 2000, non contiene un'elencazione tassativa delle fattispecie abusive, ma costituisce una norma aperta, la quale trova applicazione, alla stregua del generale principio antielusivo rinvenibile nella Costituzione e nelle indicazioni della raccomandazione n. 2012/772/UE, in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, realizzate al fine di eludere l'imposizione, siano prive di sostanza commerciale ed economica, ma produttive di vantaggi fiscali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 439 del 2015 Rv. 634098 - 01, N. 34595 del 2019 Rv. 656546 - 01, N. 5644 del 2020 Rv. 657403 - 01

Massime successive: Vedi

Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza n. 34595 del 30/12/2019** (Rv. **656546 - 01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANDREINA

GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA

GIUDICEPIETRO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

S. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/02/2015

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Abuso del diritto - Raccomandazione 2012/772/UE - Mancanza di sostanza economica - Indici - Vantaggi fiscali indebiti - Contenuto.

In materia tributaria, l'elusione fiscale, quale espressione dell'abuso del diritto, in ossequio ai principi espressi dalla raccomandazione 2012/772/UE, sussiste quando l'operazione economica in esame manca di sostanza economica, i cui indici sono : la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato, mentre per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 28 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 02, N. 15321 del 2019 Rv. 654153 - 01, N. 439 del 2015 Rv. 634098 - 01, N. 16217 del 2018 Rv. 649194 - 01, N. 869 del 2019 Rv. 652191 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 33593 del 18/12/2019** (Rv. **656409 - 01**)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ROBERTO SUCCIO. Relatore: ROBERTO SUCCIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

F. (RANCHINO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 07/11/2011

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Evasione ed elusione - Differenze - Equivalenza tra elusione e abuso del diritto - Sussistenza - Iva - Presupposti di abuso del diritto - Oggetto della verifica - Fattispecie.

In materia tributaria, i concetti di evasione ed elusione (o abuso), pur accomunati dalla richiesta di un tributo maggiore rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, non sono sovrapponibili, atteso che mentre il primo si riferisce alla pretesa impositiva su fatti realmente posti in essere, anche di rilievo penale, ma occultati al Fisco (come l'uso di documenti falsi), il secondo riguarda la pretesa impositiva su fatti non realmente posti in essere (e dunque non dichiarati), ma che, secondo il Fisco, si sarebbero dovuti compiere, stante la finalità perseguita di ottenere, attraverso l'uso distorto degli strumenti giuridici, risparmi di imposta non dovuti perché incoerenti con lo spirito della legge e i principi del sistema fiscale, in ciò consistendo l'equivalenza dell'elusione con l'abuso. Peraltro, in tema di IVA, l'abuso del diritto si configura, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in presenza delle condizioni dell'acquisizione di un "vantaggio fiscale" contrastante con l'obiettivo perseguito dalla Direttiva Iva e dalla legislazione nazionale, benché formalmente applicate, e dello "scopo essenziale" perseguito in tale direzione attraverso l'operazione negoziale controversa, da ricercarsi nella causa concreta della stessa sottesa al "meccanismo giuridico contorto". (Nella specie, è stata ritenuta abusiva/elusiva l'avvenuta detrazione, con conseguente rimborso, dell'IVA ottenuta da una società immobiliare che, agendo come interposta, aveva acquistato un immobile per poi locarlo ad un'agenzia di assicurazioni, avente identica compagine sociale, la quale, se avesse proceduto personalmente all'acquisto, non si sarebbe potuta giovare del diritto alla detrazione dell'IVA in quanto soggetto esente ex art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972, perché svolgente attività assicurativa).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Costituzione art. 53, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 15321 del 2019 Rv. 654153 - 01, N. 27550 del 2018 Rv. 651065 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31816 del 05/12/2019** (Rv. **656028 - 01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE CATALDI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

E. (CARTONI BERNARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 18/06/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Negozi determinanti costi o crediti - Allegazione da parte del contribuente - Sufficienza - Invalidità o inopponibilità all'Amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Fattispecie.

Nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo all'esistenza, alla validità e all'opponibilità

all'Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinati costi o crediti deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l'applicazione delle norme da cui discendono i costi ed i crediti vantati; ne consegue, anche in ragione dell'indisponibilità della pretesa tributaria, la rilevanza d'ufficio delle eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, sempre che ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o, nel giudizio di legittimità, dalla necessità di indagini di fatto. (Nella specie, la S.C. ha escluso la contrarietà al divieto di cui all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 della prospettazione dell'Ufficio, svolta per la prima volta in appello, delle finalità elusive e del carattere abusivo di operazioni negoziali generanti crediti IVA, di cui in primo grado era stata dedotta l'inesistenza, sul presupposto che, secondo la disciplina anteriore all'introduzione dell'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, applicabile "ratione temporis", l'abusività di tali condotte fosse comunque rilevabile d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30057 del 2008 Rv. 605906 - 01

Massime successive: Vedi

Annotata

*Sez. 5 - , **Sentenza n. 31772 del 05/12/2019** (Rv. 656457 - 01)*

*Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MICHELE CATALDI**. Relatore: **MICHELE CATALDI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/03/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Nozione - Operazione fiscalmente vantaggiosa - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente; ne consegue che va esclusa l'abusività quando sia ravvisabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, non identificabili necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, potendo rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda. (Fattispecie relativa ad una complessa serie di operazioni di ristrutturazione, sfociate nella fusione per incorporazione di due società, entrambe partecipate dalla capogruppo, dalle quali era risultato un ingente risparmio fiscale: la S.C., in applicazione del principio, ha cassato con rinvio la decisione della C.T.R. che, confermando la sentenza di primo grado, ne aveva escluso il carattere elusivo per ragioni diverse, limitandosi al rilievo che l'operazione complessiva non poteva ritenersi tale soltanto perché era stata prescelta una modalità fiscalmente più vantaggiosa rispetto a quella alternativa prospettata dall'Amministrazione, omettendo di esaminare in concreto il dato decisivo

relativo al finanziamento concesso dalla capogruppo all'incorporante per acquistare il capitale dell'incorporata, alla cui restituzione la stessa capogruppo aveva, poi, rinunciato).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 11/03/2014 num. 23 art. 5, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1 com. 5, Cod. Civ. art. 2359

Massime precedenti Conformi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 17175 del 2015 Rv. 636359 - 01, N. 405 del 2015 Rv. 634068 - 01

Massime successive: Conformi, Vedi

Annotata

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30404 del 23/11/2018 (Rv. 651769 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANTONELLA

DELL'ORFANO. Relatore: ANTONELLA DELL'ORFANO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CORTI PIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/02/2011

178515 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Abuso del diritto - Nozione - Fattispecie.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto non elusiva una complessa operazione societaria avente quale unico risultato un indebito vantaggio di imposta, consistente nella sostituzione del regime IRPEF di tassazione delle persone fisiche con quello IRPEG, con conseguente deduzione di maggiori costi).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 11/03/2014 num. 23 art. 5, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1 com. 5, Cod. Civ. art. 2359

Massime successive: Vedi

Annotata

Sez. 5 - , Sentenza n. 27550 del 30/10/2018 (Rv. 651065 - 02)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO. Relatore: GIACOMO MARIA NONNO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

G. (BALDASSINI ROCCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/12/2010

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Stipulazione di un negozio correttamente qualificato dall'amministrazione finanziaria - Mancato versamento delle imposte - Abuso del diritto - Esclusione - Evasione fiscale - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

Il mancato versamento delle imposte in relazione ad un negozio qualificato in modo giuridicamente corretto dall'amministrazione finanziaria integra un'ipotesi di evasione fiscale e non già di elusione, che ricorre quando uno strumento negoziale è utilizzato allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale mediante un uso distorto della normativa fiscale, sicché non possono trovare applicazione le disposizioni di legge ed i principi elaborati dalla giurisprudenza, interna ed unionale, in tema di abuso del diritto. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto indeducibili dalle imposte sui redditi i costi di un finanziamento a fondo perduto e conseguentemente indetraibile l'IVA, trattandosi di operazione fuori dal campo di applicazione di tale imposta).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25758 del 2014 Rv. 633948 - 01